

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione I - Delle iscrizioni in generale

Art. 22 (Continuità delle iscrizioni)

Se un diritto tavolare è stato successivamente trasferito a più persone senza le corrispondenti iscrizioni, l'ultimo acquirente può chiedere che il diritto venga iscritto direttamente a suo nome, purché dia la prova della serie continua dei trasferimenti che giungano sino a lui. Se è stato estinto un credito ipotecario ceduto ad un terzo senza la corrispondente iscrizione tavolare, il debitore può chiedere la cancellazione senza la previa iscrizione del trasferimento.

Note

Non si tratta di una deroga al principio del predecessore tavolare (art. 21), ma piuttosto di una sua conferma in quanto ogni singolo passaggio intermedio deve possedere i requisiti per l'intavolazione.